

VERBALE DI ACCORDO

L'11 luglio 2007, in Roma

- ABI

e

- DIRCREDITO-FD

- FABI

- FALCRI

- FIBA-CISL

- FISAC-CGIL

- SILCEA

- SINFUB

- UGL CREDITO

- UILCA

premessi che:

- la profonda riorganizzazione in atto nel settore rende opportuno individuare una soluzione tempestiva per la posizione lavorativa dei segretari di organo di coordinamento anche distaccati a livello di gruppo, ex artt. 14 e 15 dell'accordo 13 dicembre 2003 coinvolti in operazioni di trasferimento di ramo d'azienda, ai sensi delle disposizioni di legge e di contratto in materia;
- tale soluzione deve corrispondere al riconoscimento della centralità del ruolo dei suddetti dirigenti sindacali, la cui carica si riferisce al complessivo ambito aziendale;

hanno convenuto che:

- in caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., il segretario dell'organo di coordinamento in organico presso un'unità operativa/produttiva

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

*[Handwritten signatures and initials of the representatives of the listed organizations, including a prominent signature for ABI.]*

ceduta può chiedere di essere assegnato ad una diversa unità operativa/produttiva della società cedente;

- tale richiesta – limitata comunque ad un solo segretario di organo di coordinamento per ciascuna unità operativa/produttiva e per ciascuna Organizzazione sindacale – accompagnata dal “benestare” all'accoglimento formulata dalla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione sindacale di appartenenza sarà accolta; tale benestare non integra la fattispecie prevista dall'art. 22 della l. n. 300 del 1970 che riguarda, unicamente, il nulla osta per il trasferimento di dirigenti di r.s.a.;
- l'interessato dovrà essere riconfermato, in sostituzione di altro dirigente r.s.a., nella unità produttiva di destinazione nel ruolo di dirigente r.s.a. ai sensi dell'art. 12 dell'accordo nazionale 13 dicembre 2003, nonché in quello di dirigente di organo di coordinamento (da confermare nel “benestare” dell'Organizzazione di appartenenza);
- in ogni caso l'assegnazione, considerata la volontarietà della stessa, non comporterà, ovviamente, l'applicazione dei trattamenti contrattualmente previsti per la mobilità territoriale;
- qualora non ricorrano gli elementi contenuti nei punti che precedono, l'interessato seguirà la cessione dell'unità operativa/produttiva di appartenenza sulla base della normativa in materia.